



COMUNE DI MAGLIANO SABINA

Provincia di Rieti

Tel. 0744/910336 PEC: info@pec.comune.maglianosabina.ri.it

C O P I A

ORDINANZA SINDACALE

N. PART. 9 DEL 21-03-2020 - N. GEN. 22 DEL 21-03-2020

Oggetto: Istituzione del "Centro Operativo Comunale - C.O.C. per l'emergenza di Protezione civile - epidemia da COVID-19" e chiusura al pubblico dei parchi, delle ville, delle aree gioco e dei giardini pubblici - Ordinanza contingibile ed urgente.

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 25/02/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";
- il D.P.C.M. del 01/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- che l'O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agente virali trasmissibili;
- le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione Civile del 3/02/2020 n. 630, nella seduta del 07/03/2020;

VISTI, inoltre, i DPCM dell' 8, del 9 e dell'11 marzo 2020 con i quali il Governo, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha disposto ulteriori norme a cui attenersi per contenere la diffusione del virus;

CONSIDERATO che nei Comuni vicini si sono verificati casi di contagio da corona virus COVID – 19 e contestualmente lo scrivente, al fine di contenere la diffusione del contagio, ha limitato gli spostamenti della cittadinanza disponendo con le ordinanze n.ri 6, 7 e 8 /2020 la chiusura al pubblico degli Uffici comunali, dei Cimiteri e dell'Ecocentro;

CONSIDERATO:

- che il D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile) agli artt. 3 e 6 riconosce il Sindaco come Autorità Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
- che la Legge n. 267/2000 all'art. 50 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile) all'art. 7 statuisce che ai fini dell'attività di Protezione Civile gli eventi emergenziali si distinguono in:

- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
- c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile avente per oggetto "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relativa ai modelli di intervento e definizione della catena di comando e di controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19;

VISTO che le azioni e misure operative a livello comunale da mettere in atto sono le seguenti, come riportate nella suddetta nota:

- Livello Comunale (Comuni - COC):

- a) informazione alla popolazione;
- b) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
- c) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
- d) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura di beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburante);
- e) Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento;
- f) Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati..), eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI;

RITENUTO necessario ed indispensabile, attivare tutte le risorse disponibili sul territorio e per l'Ente, ivi comprese le Associazioni di volontariato di Protezione Civile, ed attraverso l'attivazione temporanea, per le funzioni di supporto ritenute necessarie, del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile, al fine di rispondere al meglio alle necessità di assistenza alla popolazione per l'emergenza Coronavirus COVID-19;

RAVVISATA la necessità di procedere con l'apertura del Centro Operativo Comunale (COC) dalle ore 7,00 alle ore 21,00 di tutti i giorni fino a cessata esigenza, con reperibilità dalle 21,00 alle ore 7,00;

RAVVISATA inoltre la necessità di assicurare comunque idonea reperibilità dei volontari del gruppo comunale di protezione civile;

VISTA la legge n.225 del 24.02.92;

VISTO l'art.54 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e s.m.i.

ORDINA

1. L'istituzione del Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e controllo a livello comunale per la gestione dell'emergenza dovuta a EPIDEMIA DA COVID19;
2. Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso via della Pace, Magliano Sabina (Sede Protezione civile);
3. Il COC è costituito dalle autorità di seguito individuate che adempieranno ai compiti ed alle funzioni indicate ai sensi della normativa vigente:

Funzioni assegnate		
Sindaco	Giulio Falcetta	Amministrativa e di coordinamento delle varie funzioni
Referente ASL	Dott.ssa Antonella Morgante	Funzione 2: Sanità, Assistenza sociale e veterinaria;
Referente volontariato	Sig. Andrea Del Vescovo	Funzione 3: Volontariato Funzione 4: Materiali e Mezzi Funzione 9: Assistenza alla popolazione
Referente Servizi tecnici	Ing. Umbro Pasquini	Funzione 1: Tecnica e pianificazione Funzione 5: Servizi essenziali Funzione 6: Censimento danni a persone e cose Funzione 7: Strutture operative locali, viabilità Funzione 8: Telecomunicazioni

Per ottimizzare la gestione dell'emergenza è ritenuto opportuno, in caso di necessità, affiancare ai Responsabili di funzione un sostituto per minimizzare lo scenario di assenza del Responsabile;

4. L'apertura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) dalle ore 8,00 alle ore 21,00 di ogni giorno della settimana, fino a cessata esigenza, con reperibilità dalle ore 21,00 alle ore 8,00 per tutti i giorni della settimana, tramite il recapito telefonico +393285772003 ed mail protocollo@comune.maglianosabina.ri.it (solo in orari d'ufficio) per l'attivazione delle funzioni di supporto tecnico di valutazione e pianificazione, sanità, assistenza sociale e veterinaria, Volontariato, materiali e mezzi, strutture operative locali e viabilità, assistenza alla popolazione nei servizi di seguito riportati:
 - Livello Comunale (Comuni - COC):
 - a) Informazione alla popolazione;
 - b) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
 - c) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
 - d) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura di beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburante);
 - e) Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati, o clic potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento;
 - f) Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti confezionati..), eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI;

5. **LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEI PARCHI, DELLE VILLE, DELLE AREE GIOCO E DEI GIARDINI PUBBLICI FINO A CESSATA EMERGENZA;**

DISPONE

1. Che, è severamente vietato entrare e uscire dal territorio comunale e muoversi su di esso se non per quanto stabilito dal DPCM 11/03/2020 e dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020;
2. Che il Comando di Polizia Locale intensifichi i controlli sul territorio e i controlli sull'accesso e l'uscita ai confini comunali, anche attraverso il sistema di videosorveglianza attivo sul Comune;

Che il presente provvedimento, avente efficacia dalla data dello stesso sia pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Magliano Sabina, sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmesso e notificato a:

- Prefetto di Rieti c/o Ufficio Territoriale del Governo: protocollo.prefri@pec.interno.it;
- Regione Lazio -Agenzia Regionale di Protezione Civile: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it;
- Corpo di Polizia Locale di Magliano Sabina;
- Regione Carabinieri Lazio – Stazione di Magliano Sabina: tri29082@pec.carabinieri.it;
- ASL RIETI: asl.rieti@pec.it;
- Responsabili dei servizi interessati;

AVVERTE

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 06/12/1971 n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.12.1971, n.l 199). Sono fatti salvi i diritti di terzi interessati.

IL SINDACO


F.to (FALCETTA GIULIO)

data 21-03-2020

PUBBLICAZIONE N. 246

In data odierna, la presente ordinanza viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) con n° 246.

Data 21-03-2020



**IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to Eduardo Fusco

Per copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE
(Eduardo Fusco)

Data

